

Legge federale sulle misure di risanamento 1993

del 18 marzo 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1993¹⁾,
decreta:

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC) del 24 gennaio 1991²⁾

Art. 61 Impianti, installazioni e apparecchiature

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature per:

- a. provvedimenti complementari (quali nitrificazione, denitrificazione o filtraggio mediante flocculazione) richiesti dalle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che non soddisfano le esigenze relative alla qualità dell'acqua oppure richiesti da accordi internazionali;
- b. le canalizzazioni che permettono di rinunciare ai provvedimenti complementari previsti nella lettera a);
- c. i servizi avarie necessari per l'eliminazione di sostanze inquinanti, qualora il piano cantonale d'intervento preveda misure in questo settore;
- d. misure di risanamento delle acque secondo l'articolo 28;
- e. il trattamento o il riciclaggio dei fanghi di depurazione disidratati o digeriti;
- f. l'eliminazione di rifiuti speciali, se l'impianto è d'importanza nazionale.

² Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per gli impianti per il trattamento o il riciclaggio dei rifiuti urbani se la loro costruzione è iniziata prima del 1° novembre 1997.

¹⁾ FF 1993 IV 225

²⁾ RS 814.20; RU 1992 1860

³ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna inoltre ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per i seguenti impianti e installazioni se l'esecuzione è iniziata prima del 1° novembre 1995:

- a. canali collettori situati fuori delle zone edificabili;
- b. canali collettori utilizzati da due o più Comuni;
- c. canali collettori principali la cui costruzione sia iniziata prima di quella della stazione di depurazione delle acque di scarico o prima di quella del collettore di raccordo delle acque di scarico del Comune alla stazione di depurazione;
- d. bacini di acque pluviali;
- e. installazioni destinate alla protezione delle acque in presenza di discariche.

Art. 62 cpv. 2

² Le indennità sono commisurate alla capacità finanziaria dei Cantoni e ammontano a:

- a. da 20 a 35 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettere a, b e e;
- b. da 15 a 25 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettere c, d e f;
- c. da 15 a 45 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 3 lettere a a d;
- d. da 15 a 35 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoversi 2 e 3 lettera e.

Disposizione finale

Per il sussidiamento di misure secondo l'articolo 61 capoverso 1, per le quali l'inizio della costruzione è stato autorizzato anticipatamente, è applicabile il diritto vigente al momento della concessione dei contributi.

2. Legge federale del 22 marzo 1991 sull'aiuto alle università¹⁾
(Legge sull'aiuto alle università, LAU)

Art. 7 cpv. 1 primo periodo

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, sono concessi contributi per investimenti destinati all'insegnamento, alla ricerca, al benessere degli studenti o alla gestione dell'università per spese complessive uguali o superiori a 300 000 franchi. ...

¹⁾ RS 414.20

3. Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane¹⁾

Art. 132

Il Consiglio federale divide il territorio della Confederazione in circondari doganali e stabilisce la sede delle direzioni di circondario.

4. Decreto sull'economia lattiera 1988 del 16 dicembre 1988²⁾ (DEL 1988)

Art. 16

¹ La Confederazione può accordare contributi per mantenere e promuovere la produzione di formaggio, in particolare nella zona di divieto d'insilamento.

² e ³ *Abrogati*

5. Legge federale del 21 giugno 1932³⁾ sulle bevande distillate

Art. 24 cpv. 6

⁶ Il Consiglio federale può obbligare i produttori di frutta e di patate a partecipare al finanziamento dell'utilizzazione senza distillazione.

6. Legge federale del 22 marzo 1985⁴⁾ concernente i dazi sui carburanti

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale può ordinare che il sopraddazio sia restituito alle imprese di trasporto concessionarie, se è accordata un'agevolazione corrispondente del dazio di base.

³ Non sono restituiti importi esigui. Il Consiglio federale determina l'importo minimo.

Art. 10 cpv. 1, cpv. 2 lett. b e cpv. 4 ultimo periodo

¹ La manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali comprendono la grande manutenzione e il rinnovo, come pure la grande manutenzione e la manutenzione corrente.

² La Confederazione assume:

b. per le spese di manutenzione corrente, il 40-80 per cento delle spese computabili.

¹⁾ RS 631.0

²⁾ RS 916.350.1

³⁾ RS 680

⁴⁾ RS 725.116.2

⁴ ... La quota massima per le spese della manutenzione corrente non può però essere superata di più del 15 per cento delle spese computabili.

Art. 11 cpv. 3

Abrogato

Art. 34 cpv. 2

² Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamento del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.

7. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁾ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv., 2

¹ Le indennità e gli aiuti finanziari sono commisurati alla capacità finanziaria dei Cantoni e raggiungono un massimo di:

a. 70 per cento delle spese computabili, nei casi previsti dall'articolo 6 capoverso 1 lettera b;

² Le indennità e gli aiuti finanziari inferiori a 100 000 franchi sono in genere esclusi.

8. Anticipi di spese nell'ambito della procedura amministrativa

8.1 Legge del 5 ottobre 1979²⁾ sull'asilo

Art. 46e

Abrogato

Disposizione finale

Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

¹⁾ RS 721.10; RU 1993 234

²⁾ RS 142.31

8.2 Legge federale del 20 dicembre 1968¹⁾ sulla procedura amministrativa

Art. 63 cpv. 4

⁴ L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo di spese.

Disposizione finale

Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

9. Legge del 9 ottobre 1986²⁾ sulla tariffa delle dogane

Allegato:

27. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Note svizzere

3. Il Consiglio federale è autorizzato a concedere una riduzione o l'esenzione dal dazio per i carburanti a condizione che siano usati:
- a) da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione;

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 632.10

Consiglio nazionale, 18 marzo 1994

Il presidente: Gret Haller

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1994

Il presidente: Jagmetti

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 5 aprile 1994¹⁾

Termine di referendum: 4 luglio 1994

6171

¹⁾ FF 1994 II 289

Legge federale sulle misure di risanamento 1993 del 18 marzo 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.04.1994
Date	
Data	
Seite	289-294
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 746

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.